



Quando ci si può separare o divorziare in Comune?

La separazione o il divorzio in Comune, presso l'ufficio di stato civile, è consentito solo su appuntamento ed a determinate condizioni ovvero:

- i coniugi se residenti in Roma possono accedere al servizio indipendentemente dal luogo di celebrazione del matrimonio, altrimenti, se non sono residenti in Roma, per accedere al servizio il matrimonio deve essere stato celebrato in Roma o, se celebrato all'estero, trascritto nei registri di stato civile;
- la coppia **non deve avere avuto figli** dall'unione i quali siano ancora minorenni, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci. Non vengono considerati i figli nati da eventuali precedenti relazioni: per cui la loro presenza non è ostativa alla separazione in Comune. È possibile la separazione o il divorzio in Comune se la prole ormai lavori e sia indipendente da un punto di vista economico;
- la coppia deve avere **trovato un accordo** su tutti gli aspetti della separazione, sia per quanto riguarda le questioni più marcatamente personali che patrimoniali.
- l'accordo non può disciplinare **trasferimenti patrimoniali** tra i coniugi come, ad esempio, l'assegnazione della casa, arredi e altri mobili presenti nell'abitazione, l'autovettura, conti correnti bancari, titoli, depositi, libretti di risparmio, ecc. In termini pratici questo significa che marito e moglie non potranno stabilire, nell'atto firmato in Comune, la divisione di beni come l'armadio, la televisione, la macchina, ecc.

Attenzione: l'accordo può contenere anche accordi aventi ad oggetto **l'assegno di mantenimento e l'assegno divorzile**.

Quali documenti occorrono per separarsi o divorziare?

Quanto alla documentazione necessaria per attivare il procedimento innanzi all'ufficio di stato civile, è necessario:

- per la **separazione**: documento di identità dei coniugi e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente le dichiarazioni sulla residenza, luogo e data di matrimonio, assenza di figli;
- per il **divorzio**: documento di identità dei coniugi e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente le dichiarazioni sulla residenza, luogo e data di matrimonio, assenza di figli. **Attenzione:** andrà poi presentata la copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale (se i coniugi si erano separati in via giudiziale in tribunale) o del decreto di omologa di separazione (se i coniugi si erano separati consensualmente in tribunale) o l'originale dell'accordo di separazione (se i coniugi si erano separati con la negoziazione assistita).

Quali costi bisogna sostenere?

Per separarsi o divorziare in Comune è dovuto solo un diritto fisso di € 16,00 in contanti.



Quale procedimento seguire per separarsi o divorziare?

I coniugi dovranno presentare a tal fine una richiesta sottoscritta da entrambi allegando obbligatoriamente tutta la documentazione indicata nel modello di domanda, senza la quale non sarà possibile fissare l'appuntamento.

La domanda potrà essere presentata di persona presso l'Ufficio Separazioni e Divorzi sito in via Luigi Petroselli n. 50 o in alternativa via posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.anagrafe@pec.comune.roma.it, presentando esclusivamente il modulo di *richiesta appuntamento* che trovate in allegato compilato in ogni sua parte e con allegata tutta la documentazione in esso elencata.

Le richieste presentate con modelli difformi o incompleti non saranno prese in considerazione.

La procedura vera e propria viene cadenzata in due incontri:

- al **primo incontro** il Sindaco o l'ufficiale di stato civile redige l'**accordo di separazione** che i coniugi gli riferiscono avere raggiunto. Dopo aver compilato l'accordo, il pubblico ufficiale dà ai coniugi appuntamento per un secondo incontro che non può essere prima di 30 giorni;
- al **secondo incontro**, viene richiesto ai coniugi di **confermare l'intenzione di separarsi o di divorziare**. La ragione di questo lasso di tempo è per consentire loro una pausa di riflessione sulla scelta in atto.

Se al secondo appuntamento **si presentano entrambi i coniugi l'accordo di separazione è valido** ed ha la stessa efficacia della sentenza di separazione omologata dal tribunale. Il Comune, a questo punto, invia l'atto agli uffici competenti per le annotazioni sull'atto di matrimonio. I coniugi possono sempre chiedere una copia autentica dell'accordo depositato in Comune.

Se, invece, al secondo appuntamento **non si presenta uno o entrambi i coniugi, l'accordo di separazione non è valido e decade**. I coniugi potranno tuttavia presentarsi in qualsiasi successivo momento per avviare, di nuovo, l'intera procedura da capo: il fatto di aver fatto decadere un primo tentativo non preclude la possibilità di riprovarci in seguito.

È necessaria la presenza dell'avvocato?

Nella separazione o divorzio davanti al Comune **non c'è bisogno di avvocati**; tuttavia nulla esclude che una delle due parti o entrambi si facciano accompagnare da altri soggetti, ivi compreso il difensore.

Dopo quanto tempo il divorzio dalla separazione?

Per chi si è separato e vuole divorziare in Comune, il procedimento può essere attivato solo a condizione che:

- siano decorsi **sei mesi**, se la precedente separazione era stata consensuale (in tribunale, in Comune o con la negoziazione assistita);

- sia decorso un anno, se la precedente separazione era stata “giudiziale” (ossia con una causa in tribunale).

Modifica degli accordi di separazione o divorzio

Insieme agli accordi di separazione o divorzio i coniugi possono regolare in Comune anche eventuali modifiche degli accordi di separazione o divorzio precedentemente fissati.

L’iter e le condizioni sono le stesse analizzate sino a qui: pertanto è consentita la modifica degli accordi a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno essere relativi a patti di trasferimento patrimoniale con effetti reali.

Anche per la modifica è previsto il deposito di un’[autocertificazione](#) e due incontri. Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso.

Se uno dei due coniugi non vuole venire in Comune?

Per la separazione o il divorzio in Comune è necessario il consenso di entrambi i coniugi. Pertanto, se manchi uno dei due coniugi la procedura suddetta non può essere espletata e non resta che la separazione giudiziale in tribunale.

Indirizzi Utili:

Dipartimento Servizi Delegati - Via Luigi Petroselli n. 50 - 00186 Roma

Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 ed il giovedì con orario continuato dalle 08:30 alle 16:30

Mail: anagrafe.statocivile@pec.comune.roma.it

(Scheda aggiornata al 04 01 2023 B.B.)